



COPIA

COMUNE DI MAFALDA

Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI

Affissa all'Albo Pretorio il 29.01.2021

Numero 3	OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO CIVILE CONTRO BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E APPROVAZIONE DISCIPLINARE.
Data 13.01.2021	

L'anno **duemilaventuno** il giorno **tredecim** del mese **gennaio**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il responsabile del servizio Dott.ssa Alessia MONDANO;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'08/01/2021, resa immediatamente eseguibile, mediante cui veniva stabilito tra l'altro:

- *di incaricare l'Avv. Alessandro PECA, con sede studio legale in Macerata in Via Velluti n. 118, al fine di costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Larino, da parte della Banca Farmafactoring S.p.A., cessionaria del credito della "SCAU ECOLOGICA SRL" per ivi sentirlo condannato al pagamento della somma di € 6.055,78 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, nonché al pagamento degli interessi anatocistici da giorno della domanda, e alla somma di € 40,00 quale importo residuo per il tardivo pagamento;*
- *di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la procura ad litem ai sensi di legge;*
- *di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto, ivi compresa la stipula di apposita convenzione tra il Comune di Mafalda e l'Avv. Alessandro PECA, con sede studio legale in Macerata in Via Velluti n. 118;*
- *di dare atto che la spesa massima da corrispondere al legale patrocinatore non potrà superare i minimi tariffari e trova imputazione al Cap. 1137 - M.P.T.M. 1 02 01 103 - del redigendo Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;*

Richiamato l'art. 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016, che elenca una serie di servizi legali che non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, tra cui la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni, in procedimenti giudiziari innanzi ad organi giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione europea;

Accertato, comunque, il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del nuovo Codice dei contratti pubblici ed in particolare del principio di rotazione negli affidamenti diretti;

Verificato il rispetto, nel caso di specie, di tutte le condizioni prescritte, per il conferimento di un incarico a soggetto esterno all'amministrazione, dall'art. 7, comma 6 e ss., del D. Lgs. 165/2001, secondo il quale:

“ Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. lgs. 165/2001”;

Dato atto, quindi, che l'Ente non dispone di professionalità tra i suoi dipendenti per far fronte alla rappresentanza tecnica e processuale nel giudizio di cui sopra;

Acquisita per le vie brevi la disponibilità dell'Avv. all'avv. Alessandro PECA, con studio legale in Macerata alla Via Velluti n. 118, dotato di adeguata competenza ed esperienza nel contenzioso civilistico, a ricoprire l'incarico di assistenza e rappresentanza tecnica in nome e per conto del Comune;

Visto il preventivo di spesa pari ad €. 2.000,00= (di cui €. 1.000,00= da corrispondersi all'atto del conferimento dell'incarico) omnicomprensivo fatto pervenire dal medesimo professionista e ritenuto congruo rispetto alle Tabelle Parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 ed alla tipologia di incarico oggetto di assegnazione;

Visto che per l'affidamento di incarico professionale occorre rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, che appaiono in questo caso rispettati atteso che la competenza ed esperienza specifica acquisita dal professionista giova oltremodo a garantire l'Ente sulla efficacia della difesa a sostegno delle proprie ragioni, salvaguardando nel contempo il principio di economicità in questo momento di note difficoltà economiche degli enti locali e di "spending review";

Visto, quindi, che l'affidamento dell'incarico al suddetto professionista rispetta in pieno i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e proporzionalità, atteso che la competenza ed esperienza specifica in materia di giudizio amministrativo acquisita dal professionista giova oltremodo a garantire l'Ente sulla efficacia della difesa a sostegno delle proprie ragioni, salvaguardando nel contempo il principio di economicità in questo momento di note difficoltà economiche degli enti locali e di "spending review";

Richiamato, *ad abundantiam*, l'art. 17, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 50/2016, che elenca una serie di servizi legali che non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del Codice, tra cui la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9

febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni, in procedimenti giudiziari innanzi ad organi giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione europea;

Verificato il rispetto, nel caso di specie, di tutte le condizioni prescritte, per il conferimento di un incarico a soggetto esterno all'amministrazione, dall'art. 7, comma 6 e ss., del d. lgs. 165/2001,

Ritenuto, pertanto, di poter aderire agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 1 dell'08/01/2021, affidando l'incarico all'Avv. Alessandro PECA;

Ritenuto di regolare diritti ed obblighi reciproci attraverso un disciplinare, il cui schema si allega;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

Visti, in particolare, gli artt.182,183,184 e 185 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con cui sono disciplinate le fasi della spesa;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI PRENDERE ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'08/01/2021, resa immediatamente esecutiva, con la quale si è fornito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché valutasse di affidare la difesa dell'Ente all'Avv. Alessandro PECA, con studio legale in Macerata alla Via Velluti n. 118, che risulta in possesso di adeguata e qualificata esperienza nel campo civilistico;

DI CONFERIRE, per l'effetto ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale sopra citata, l'incarico legale di rappresentanza ed assistenza del Comune di Mafalda, al fine di costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Larino, da parte della Banca Farmafactoring S.p.A., cessionaria del credito della "SCAU ECOLOGICA SRL" per ivi sentirlo condannato al pagamento della somma di €. 6.055,78= a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, nonché al pagamento degli interessi anatocistici da giorno della domanda, e alla somma di €. 40,00= quale importo residuo per il tardivo pagamento;

DI APPROVARE lo schema di disciplinare allegato alla presente determina;

DI STABILIRE che il professionista incaricato, per la controversia in oggetto, dovrà applicare le clausole ed i compensi stabiliti nel Disciplinare allegato alla presente determina e che sarà inviato al professionista per la successiva sottoscrizione;

DI IMPEGNARE in favore dell'Avv. Alessandro PECA per l'espletamento dell'incarico legale di cui sopra la somma complessiva di €. 2.000,00= al cap. 1137 - M.P.T.M. 1 02 01 103 - del redigendo Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO che la presente spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi e che questo Ente trovasi in esercizio provvisorio *ex lege* sino al 31/01/2021;

DI TRASMETTERE all'Avv. PECA copia del presente atto unitamente al disciplinare allegato per la successiva sottoscrizione;

DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) L. 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, del sottoscritto Responsabile del procedimento;

DI PROCEDERE, ai sensi del d.lgs. n. 33/2014, alla pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Consulenti e collaboratori";

DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, dando atto che lo stesso diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Giuseppe MONTANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Alessia MONDANO

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto;

Addì, 13/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Alessia MONDANO

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto;

Addì, 13/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Giacomo MATASSA

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione all'Intervento

Addì, 13/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Giacomo MATASSA

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Il sottoscritto, Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Addì 29.01.2021

IL MESSO COMUNALE
F.to Carmelina D'AGNILLO